

Prot. n. 340/06

Roma, 15 novembre 2006

A tutti i Lavoratori del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

A tutti i Dirigenti Sindacali
UNSA-SNABCA-CONF.SAL

LORO SEDI

COMUNICATO N. 26/2006

**BIBLIOTECHE NAZIONALI CENTRALI
IN ARRIVO L'AUTONOMIA SCIENTIFICA E FINANZIARIA
QUANDO?**

Tutto in sordina, tranne che per la stampa, venerdì scorso (10 novembre) a Firenze in Palazzo Vecchio è stato presentato il Disegno di Legge sulle «*Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale di Roma e della Biblioteca nazionale centrale di Firenze*» (Atto Senato n. 1051), in altri termini, la tanto agognata “Autonomia scientifica e finanziaria delle Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze”, promossa dalla senatrice dei Comunisti Italiani **Maria Cristina Pellegatta**, Vicepresidente della commissione cultura al Senato.

Purtroppo, secondo noi, così formulato, **questo disegno di legge ha già delle incongruenze che non si possono tacere**. Non si possono tacere perché non vogliamo un placebo, dato che l'interesse primario è la credibilità, la tutela dei Beni culturali ed il rispetto dei Lavoratori!

Inoltre, è stata persa una buona occasione di incontro e confronto anche con le OO.SS. per meglio partecipare anche le ragioni del sindacato a questo Disegno di Legge che invece si è preferito presentarlo in silenzio e per pochi intimi...

E allora, diciamo piuttosto (e saremmo tutti più corretti) che invece di una Autonomia finanziaria **occorre una garanzia di fondi (soldi = euro) che devono essere accreditati (disponibili in cassa) e non programmati, previsti o finanziati ...** e riguardo al Consiglio di amministrazione, non è ammissibile prevedere che i componenti di tale consiglio siano assoggettati alla “reverenza” od al “rispetto gerarchico”. **Debbono avere tutti la stessa funzione di rappresentanza**. Quindi, in un Consiglio di amministrazione **non ci può essere tra i componenti una subordinazione, senno meglio un Comitato di gestione!**

Oggi siamo in grado di farvi partecipi del testo sia del Disegno di legge che della Relazione che lo accompagna. Tale testo lo trovate è inserito dopo le nostre considerazioni (da pagina 3).

Queste, in sintesi, le nostre considerazioni sul Disegno di Legge presentato (Atto Senato n. 1051):

- **art. 1**, commi 2 e 3 : Non è ammissibile, dopo oltre 30 anni di vita delle due Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze, che si preveda per legge di rimandare a poi (quando?) il coordinamento e la cooperazione delle rispettive competenze nell'ambito dei servizi bibliografici nazionali.
(Riguardo all'istituzione del Polo Bibliotecario e sulla costituzione di una Commissione di alto profilo per l'assegnazione dei compiti delle due Biblioteche nazionali centrali di cui ci accennava il Direttore Generale ai Beni librari, Dott. Scala, seguono in altra nota le ns. osservazioni che al momento, alla Sua attenzione, tralasciamo).
- **art. 2**, comma 1 : In riferimento all'Autonomia *Scientifica, Organizzativa e Finanziaria* ci siamo già espressi. Invece, per quanto concerne l'Autonomia *Amministrativa* dovrebbero essere già chiare (definite nella stessa legge) le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina dei relativi servizi di cassa, diversamente da come si prevede all'art. 6. Parimenti, saremmo di fronte ad un'altra legge cieca, come la legge 27 maggio 1975 n. 190 (regolamento mai emanato – *art. 4, comma 5*).
- **art. 2**, comma 2 : Il consiglio di amministrazione. Non è possibile prevedere che i componeti di tale consiglio siano assoggettati alla “reverenza” od al “rispetto gerarchico”. **Debbono avere tutti la stessa funzione di rappresentanza**. Quindi, in un Consiglio di amministrazione **non ci può essere tra i componenti una subordinazione** (tra il Direttore dirigente, il Direttore amministrativo ed il Funzionario più elevato in grado). Diversamente abbiamo una scatola cinese, un inciucio... E' vero che tale disposizione la si ritrova per i Consigli di amministrazione dei Poli Museali; ma questi (i Poli), hanno una Direzione Generale a se, diversa. **Lasciamo stare, per ora!**
- **art. 3**, comma 1 : Si prevedono due Direttori amministrativi del ruolo Dirigente amministrativo (uno per Biblioteca, si intende?). Quindi si riesce ad utilizzare altri due dirigenti! Ed i loro segretari?
- **art. 3**, comma 2 : Non è chiaro come questo “nuovo” Dirigente amministrativo possa curare l'amministrazione del personale (quale amministrazione?), dato che ne viene esclusa qualsiasi gestione per le spese del personale (vedi art. 2, co. 1) e che la gestione dell'amministrazione del personale è già funzionante nell'organigramma delle biblioteche come 'Ufficio del personale'.
- **Art. 4**, comma 1 : Fa piacere apprendere che saranno *“iscritte annualmente nello stato di previsione della spesa ... specifiche assegnazioni pari a 3,5 milionui di euro annui, per la BNCR, e 3,3 milioni di euro annui per la BNCF”*, PERÒ, GIÀ IL PERÒ!, un conto è l'iscrizione annualmente nello stato di previsione, altro è **“SONO ACCREDITATI (disponibili in cassa)”**. **Inoltre, se questa cifra (3,3 milioni di euro per la BNCF) è il “fondo comune (cassa)” non è chiaro in cosa tassativamente devono essere spesi...**
- **Art. 4**, commi 2, 3 e 4 : Forse sono gli unici commi che ci trovano consezienti. Unico distinguo è quello di capire l'architettura e la corrispondenza fra i vari proventi descritti e la dipendenza con i “fondi” del comma 1.
Inoltre, ad un'attenta lettura, **si prevedono molte entrate**, addirittura più di oltre tre milioni di euro l'anno, se si impone poi (comma 4) l'utilizzazione dei proventi di cui ai commi 2 e 3 per interventi di adeguamento strutturale, funzionale e tecnologico, oltre alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio, a progetti di ricerca e innovazione (o tutto questo non costa nulla, oppure...).
- **Ma come, attenzione, se oggi non è possibile avere queste entrate, come è possibile averle poi?**

Per noi, il confronto ed il dibattito è già aperto. Aspettiamo anche i vostri commenti. Grazie.

LA SEGRETRIA NAZIONALE

SEGUE IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE E RELATIVA RELAZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XV LEGISLATURA -----

N. 1051

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle senatrici PELLEGATTA e PALERMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2006

Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale di Roma e della Biblioteca nazionale centrale di Firenze

RELAZIONE

Onorevoli Senatori. – Le biblioteche rivestono un ruolo culturale e sociale di primissima rilevanza nella società contemporanea. Esse assicurano la conservazione del patrimonio documentario stratificato nei secoli e garantiscono l’accesso all’immenso serbatoio conoscitivo che, dall’esplosione delle tecnologie della comunicazione, caratterizza la nostra società. Insieme alla scuola, all’università e agli istituti di alta cultura, le biblioteche sono istituzioni culturali che assicurano a tutti i cittadini il fondamentale diritto di accesso alla conoscenza, la vera ricchezza della società moderna.

Tra le biblioteche, un ruolo centrale nel garantire i servizi bibliografici nazionali è assegnato alle biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze. All’incremento dei compiti attribuiti a questi due istituti bibliografici «garantire l’acquisizione, la catalogazione e l’accesso di un patrimonio documentario che non è più edito solo sul tradizionale supporto cartaceo ma che viene diffuso ormai anche su supporto elettronico», anche a livello internazionale, non ha fatto riscontro una parallela evoluzione del loro assetto organizzativo e funzionale.

Recenti vicende hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica ed evidenziato le difficoltà delle due biblioteche nazionali centrali a garantire i livelli qualitativi di base nell’erogazione dei servizi. Si impone pertanto la definizione di un intervento legislativo che assicuri alle due principali istituzioni bibliotecarie del Paese modalità operative e condizioni finanziarie più adeguate ai compiti cui sono chiamate sia a livello nazionale che comunitario e internazionale. Non che i provvedimenti proposti possano portare le biblioteche nazionali centrali ai livelli finanziari delle più grandi istituzioni bibliotecarie internazionali, ma è pur sempre significativo, nonostante le presenti difficoltà del bilancio dello Stato, testimoniare l’attenzione del Parlamento verso un segmento particolarmente importante e prestigioso della nostra cultura e avviare un processo graduale di miglioramento.

Le due biblioteche, benché chiamate a concorrere ad assicurare i servizi bibliografici nazionali e a garantire la conservazione del patrimonio documentario nazionale, sono rette da un diverso regime amministrativo e contabile, che attribuisce alla sola Biblioteca nazionale centrale di Roma, in virtù della [legge 27 maggio 1975, n. 190, una](#) particolare forma di autonomia amministrativa e contabile. Si tratta però, anche in questo caso apparentemente più vantaggioso, di un’autonomia parziale, limitata cioè al solo versante della spesa, l’unico considerato rilevante in un periodo in cui la possibilità per un istituto bibliotecario di raccogliere proventi esterni, derivanti dall’erogazione di servizi aggiuntivi, quale la vendita di pubblicazioni o la concessione temporanea

di spazi, o dalla realizzazione di attività di consulenza scientifica, appariva del tutto improbabile.

A partire dalla [legge 14 gennaio 1993, n. 4](#) la cosiddetta «legge Ronchey», fino al recente Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), il principio che anche gli istituti culturali possano procurarsi proventi esterni, derivanti da attività e servizi «aggiuntivi» rispetto ai propri scopi istituzionali, ha trovato spazio sempre maggiore nella normativa di settore, nella consapevolezza che tali attività, oltre a costituire una possibile fonte di reddito per il settore culturale, aggiuntiva rispetto ai finanziamenti pubblici, consentano ai luoghi della cultura di fornire nuovi e più efficaci servizi alla collettività. Parallelamente, allo scopo di garantire una più efficiente gestione degli istituti culturali più direttamente interessati da tale fenomeno, in primo luogo i grandi musei e talune aree archeologiche, alcune norme emanate sul finire degli anni novanta, in particolare la [legge 8 ottobre 1997, n. 352](#), e il [decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368](#), hanno assegnato ad alcuni istituti del Ministero per i beni e le attività culturali ampie forme di autonomia scientifica, finanziaria e contabile, concedendo, oltre all'autonomia di spesa, anche la possibilità di inserire nel proprio bilancio ogni altra forma di introiti esterni derivanti dalle proprie attività.

Per questo, si rende oggi necessario rivedere la disciplina giuridica che regola l'attività amministrativo-contabile della Biblioteca nazionale centrale di Roma e della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, consentendo anche a queste biblioteche quanto stabilito per altri istituti dello stesso Ministero, e in particolare la possibilità di inserire in bilancio anche tutti quegli introiti esterni, derivanti da attività aggiuntive, oggi quasi mai o solo in parte e con grave ritardo, destinati al funzionamento delle attività delle biblioteche medesime, e soprattutto consentendo in questo modo alle biblioteche stesse di rispondere anche a quelle richieste di consulenze scientifiche o di formazione che spesso pervengono in virtù dell'alta professionalità del loro personale tecnico.

Si rileva inoltre che le risorse disponibili per il funzionamento dei due istituti sono state progressivamente e gravemente erose dai provvedimenti di compressione della spesa pubblica, fino a giungere a livelli del tutto insufficienti anche a coprire le spese correnti più essenziali. In tal modo è stato seriamente compromesso perfino il raggiungimento delle finalità istituzionali che la legge assegna alla Biblioteca nazionale centrale di Roma e alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, rendendo loro, inoltre, difficile partecipare alle più avanzate iniziative scientifiche europee e internazionali promosse dalle agenzie bibliografiche e dalle biblioteche nazionali degli altri Stati.

Ciò premesso, si evidenziano di seguito i punti salienti della proposta di legge.

L'articolo 1, nel confermare i compiti delle biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze, attribuisce ai due istituti bibliotecari, le cui competenze saranno coordinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, un'ampia autonomia scientifica e operativa.

L'articolo 2, in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per le soprintendenze speciali, individua il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti quali organismi attraverso i quali si esplica l'autonomia gestionale.

L'articolo 3, stante la maggiore complessità finanziaria e gestionale derivante dall'autonomia, istituisce presso entrambe le biblioteche l'ufficio del direttore amministrativo, cui sono preposti due dirigenti del ruolo dei dirigenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali.

L'articolo 4, dopo aver ribadito l'iscrizione in un apposito capitolo di bilancio delle spese di funzionamento delle due biblioteche nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, stabilisce che ogni altro provento esterno, derivante dall'erogazione di servizi aggiuntivi o dallo svolgimento di attività di consulenza scientifica o a qualsiasi altro titolo, debba affluire direttamente al bilancio delle biblioteche stesse ed essere destinato a interventi di adeguamento strutturale e funzionale, ai restauri e alle attività di valorizzazione del patrimonio.

Analogamente a quanto stabilito dal [decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240](#), per le soprintendenze dotate di autonomia gestionale, una parte dei proventi esterni non superiore al 30 per cento del totale, potrà essere destinata, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e al fine di consentire il riequilibrio finanziario nel settore, ad altre biblioteche pubbliche statali.

L'articolo 5 rinvia a un successivo regolamento, da emanare entro sei mesi con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa.

L'articolo 6 prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, l'abrogazione della [legge 27 maggio 1975, n. 190](#), che fino ad oggi ha disciplinato, il funzionamento della Biblioteca nazionale centrale di Roma.

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XV LEGISLATURA -----

N. 1051

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici PELLEGATTA e PALERMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2006

Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale di Roma e della Biblioteca nazionale centrale di Firenze

Art. 1.

1. La Biblioteca nazionale centrale di Roma (BNCR) e la Biblioteca nazionale centrale di Firenze (BNCF), in qualità di istituti bibliografici nazionali, hanno la missione di raccogliere in originale, inventariare, descrivere, conservare e rendere accessibili al pubblico e alle future generazioni i documenti editi in Italia, sia in forma materiale che immateriale, indipendentemente dal supporto e dal mezzo di diffusione; acquisire le opere pubblicate all'estero in lingua italiana, le traduzioni in altre lingue di opere in lingua italiana e le opere straniere riguardanti l'Italia e la cultura nazionale.

2. La BNCR e la BNCF, nell'ambito della missione di cui al comma 1, cooperano, coordinandosi tra loro, con le istituzioni del settore, sia nazionali che internazionali, e possono sottoscrivere accordi di programma con le regioni e gli enti territoriali e partecipare a organismi e progetti nazionali e internazionali.

3. Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono individuate e disciplinate le rispettive competenze nell'ambito dei servizi bibliografici nazionali, tenuto conto dei compiti assegnati in materia di metodologie e standard catalografici all'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

Art. 2.

1. Al fine di rafforzare l'attività di tutela, conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio documentario posseduto e di consentire un più efficace svolgimento dei propri compiti istituzionali, la BNCR e la BNCF sono dotate di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne l'attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso ciascuna biblioteca, è istituito un consiglio di amministrazione che delibera il programma, il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e si esprime su ogni altra questione che venga sottoposta dal direttore. Il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto sono trasmessi entro quindici giorni al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione. Fanno parte del consiglio di amministrazione:

- a) il direttore della biblioteca, che lo presiede;
- b) il direttore amministrativo;
- c) il funzionario più elevato in grado, appartenente alla ex carriera direttiva, in servizio presso la biblioteca.

3. Presso ciascuna biblioteca è, altresì, istituito un collegio dei revisori dei conti, composto da due funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali e da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, con funzione di presidente. I componenti il collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. Le gestioni finanziarie della BNCR e della BNCF sono assoggettate al controllo della Corte dei conti.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attività culturali sono istituiti gli uffici del direttore amministrativo della BNCR e della BNCF, cui sono preposti due dirigenti del ruolo dei dirigenti amministrativi di cui alla Tabella A, annessa al [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2005](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2005.

2. Il direttore amministrativo adotta i provvedimenti di attuazione del programma e del bilancio di previsione, ivi compresi gli atti di impegno e di spesa e cura l'amministrazione del personale. Alla BNCR e alla BNCF sono assegnate dotazioni di personale stabilite dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i rispettivi direttori.

Art. 4.

1. Per le spese occorrenti al funzionamento della BNCR e della BNCF sono iscritte annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero per beni e le attività culturali specifiche assegnazioni pari a 3,5 milioni di euro annui, per la BNCR, e 3,3 milioni di euro annui per la BNCF. Detta assegnazione può essere incrementata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

2. Le somme assegnate alla BNCR e alla BNCF ai sensi del comma 1, ogni altro provento esterno derivante dai servizi di cui all'articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), da eventuali attività di consulenza scientifica, nonché ogni altro introito esterno, affluiscono al bilancio delle medesime.

3. Affluiscono ugualmente al bilancio della BNCR e della BNCF i proventi derivanti dalla partecipazione delle stesse a progetti nazionali o internazionali che prevedono quote di finanziamento a carico di organismi nazionali, internazionali, comunitari.

4. I proventi esterni di cui ai commi 2 e 3 sono destinati a interventi di adeguamento strutturale, funzionale e tecnologico della BNCR e della BNCF, alla tutela e alla valorizzazione del loro patrimonio, a progetti di ricerca e innovazione.

5. Al fine di consentire il riequilibrio finanziario delle biblioteche pubbliche statali, il Ministro per i beni e le attività culturali può annualmente disporre, con proprio decreto, che una quota non superiore al 30 per cento dei proventi di cui al comma 3 sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale quota è ripartita fra le biblioteche pubbliche statali con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in relazione alle rispettive esigenze finanziarie.

Art. 5.

1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento amministrativo-contabile della BNCR e della BNCF e per la disciplina dei relativi servizi di cassa.

Art. 6.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, è abrogata la [legge 27 maggio 1975, n. 190](#).